

COMUNE DI BULZI
PROVINCIA DI SASSARI

PARERE N. 19 DEL 18.11.2020 dell'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto Dott. Oggiano Raffaele, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Bulzi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13.11.2018 per il triennio 2019/2021, con decorrenza dal 01.12.2018;

- Esaminata la bozza di delibera del Consiglio Comunale per l'esercizio dell'opzione di non adottare il bilancio consolidato;
- Accertato che la popolazione residente del comune di Bulzi è inferiore a 5.000 abitanti;
- Verificate le disposizioni dell'art 11 bis comma 2 lettera b), del D. Lgs 118/2011 in base al quale l'Organo di revisione deve redigere il verbale al Bilancio consolidato;
- Preso atto che il Decreto Legge 34/2020 nulla innova rispetto alle opzioni concesse ai piccoli comuni con gli artt. 232 e 233-bis del TUEL; che quindi nulla risulta innovato rispetto all'art. 1 comma 831 della Legge 145/2018.
- Preso atto della Delibera del Consiglio Comunale n. 19, approvata all'unanimità in data 11/11/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato la facoltà di avvalersi della previsione dell'art. 233-bis, comma 3, del D.lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 145/2018 art. 1 comma 831, di non predisporre il bilancio consolidato e che, tale opzione avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal consolidato dell'esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell'ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge.
 - a. In materia di utilizzo della contabilità economico-patrimoniale, art 232;
 - b. In materia bilancio consolidato, art 233-bis.
- Preso atto del verbale dell'organo di revisione n. 27 del 15/11/2019, con il quale è stata certificata la regolarità della bozza di delibera n.19 del 11/11/2019 del Consiglio Comunale, nella quale si deliberava di non predisporre il bilancio consolidato in assenza della tenuta della contabilità economico-patrimoniale.
- Preso atto che il comune di Bulzi **non** ha adottato una nuova delibera di revoca in materia di redazione del bilancio consolidato, né di rinunciare all'opzione di **non** tenere la contabilità economico-patrimoniale.
- Esaminato il dettato dell'art 233 bis comma 3 del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art 1 comma 831 della legge 145/2018;

Tutto ciò premesso e verificato il **Revisore**:

Richiamati gli artt. 239, comma 7, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art 11 bis) comma 2 lettera b) del D. Lgs 118/2011, i quali prevedono che l'organo di revisione rediga un parere in merito al bilancio consolidato, preso atto che l'art 233-bis, comma 3 del TUEL che consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato e che l'Ente ha già adottato questa opzione, così come ha già optato per non tenere la contabilità economico-Patrimoniale consentito dall'art 232 comma 2 del TUEL,

Dichiara che,

Per la bozza di deliberazione consiliare predisposta per esercitare l'opzione concessa dall'art. 233-bis comma terzo, il bilancio consolidato, non risultando contraria alle previsioni di legge e ritenendola un rafforzamento della decisione assunta con la delibera 19 del 11/11/2019, esprime parere positivo per la sua approvazione.

Sassari 18/11/2020

